



C/2024/5499

23.9.2024

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonia) il 9 luglio 2024 –
Ģenerālprokuratūra / SIA «ČIEKURI-SHISHKI», SIA «COUNTRY HELI»**

(Causa C-480/24, Čiekuri-Shishki)

(C/2024/5499)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa (Senāts)

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Ģenerālprokuratūra

Altre parti nel procedimento: SIA «ČIEKURI-SHISHKI», SIA «COUNTRY HELI»

Questioni pregiudiziali

- 1) Quali siano le circostanze indicative del fatto che una persona è una persona associata ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽¹⁾ (in prosieguo: il «regolamento n. 269/2014»), e se debba essere considerata come persona giuridica associata una persona giuridica le cui azioni appartengono al 50 % a una persona giuridica il cui beneficiario effettivo è una persona fisica figurante nell'elenco di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/336 del Consiglio, del 28 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina ⁽²⁾.
- 2) In caso di risposta affermativa alla seconda parte della prima questione pregiudiziale, se debba essere considerata come persona giuridica associata, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 269/2014, anche una persona giuridica che possiede il 50 % delle azioni della persona giuridica descritta nella seconda parte della prima questione pregiudiziale.
- 3) Se le persone, le entità o gli organismi menzionati all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 269/2014 comprendano anche le persone giuridiche associate, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 269/2014.
- 4) Se il giudice, all'atto dell'esame di qualsiasi domanda, sia obbligato a verificare d'ufficio se una delle parti del procedimento sia una delle persone menzionate all'articolo 2 o all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) o b), del regolamento n. 269/2014.
- 5) Quali siano gli effetti giuridici derivanti dal disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014, secondo il quale «non è concesso» alcun diritto fatto valere dalle persone di cui alle lettere a) o b) di tale paragrafo, oppure se sia ammissibile che tali diritti vengano sottoposti a una valutazione di merito nel caso in cui nel dispositivo della sentenza si dichiari che la sentenza non potrà essere eseguita finché tali persone figurino nell'elenco pertinente.
- 6) Se l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 269/2014 produca effetti giuridici nel caso in cui il ricorrente non sia una delle persone menzionate nelle lettere a) o b) di detto paragrafo, ma una delle persone menzionate nelle lettere a) o b) di detto paragrafo sia invece il resistente.
- 7) Se nella motivazione della sentenza sia necessario rendere noti i dati della persona fisica interessata dalle sanzioni (nome e cognome) e se tali dati personali debbano essere pseudonimizzati al momento della pubblicazione di tale sentenza.

⁽¹⁾ GU 2014, L 78, pag. 6.

⁽²⁾ GU 2022, L 58, pag. 1.